



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 217 del 23 Dicembre 2020

LEGGI REGIONALI 22 DICEMBRE 2020, NN. 40 E 41

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 22.12.2020, N. 40

Norme urgenti in materia di rifiuti..... 4

LEGGE REGIONALE 22.12.2020, N. 41

Disciplina delle attività di tatuaggio, piercing e delle pratiche correlate..... 7

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 22.12.2020, N. 40

Norme urgenti in materia di rifiuti.*Il Presidente della Regione***ATTO DI PROMULGAZIONE N. 40**

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 39/2 del 1.12.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA****LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2020 N. 40****Norme urgenti in materia di rifiuti**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 22/12/2020 15:57:47

1



Norme urgenti in materia di rifiuti

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di tutelare la salute e l'ambiente, la presente legge detta disposizioni per promuovere ed incentivare sull'intero territorio regionale la raccolta differenziata e lo smaltimento dei dispositivi di protezione monouso ed evitare che gli stessi possano finire dispersi nell'ambiente o non smaltiti correttamente.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Abruzzo:
 - a) promuove l'utilizzo di idonei contenitori per la raccolta differenziata dei dispositivi di protezione monouso presso le sedi istituzionali regionali ed i luoghi di lavoro del Consiglio e della Giunta regionale;
 - b) eroga contributi ai Comuni finalizzati alla diffusione sul rispettivo territorio della raccolta differenziata dei dispositivi di protezione monouso;
 - c) promuove una campagna di sensibilizzazione per i cittadini della Regione Abruzzo al fine di separare i dispositivi di protezione monouso dal rifiuto indifferenziato;
 - d) promuove la realizzazione di un impianto pubblico di smaltimento per il riciclaggio dei dispositivi di cui al comma 1.
3. La tipologia dei dispositivi di protezione monouso oggetto di conferimento negli appositi contenitori sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente Struttura regionale.

Art. 2

(Disposizioni per le sedi e gli uffici regionali)

1. Presso le sedi istituzionali e gli uffici del Consiglio e della Giunta regionale sono collocati, preferibilmente in prossimità delle uscite dal luogo di lavoro, idonei contenitori per la raccolta differenziata dei dispositivi di protezione monouso.
2. Sono predisposte regole e procedure per indicare e raccomandare ai dipendenti regionali ed agli utenti esterni di non gettare i dispositivi di protezione monouso in contenitori non dedicati, quali cestini individuali dei singoli ambienti di lavoro o cestini a servizio di scrivanie o presenti lungo corridoi, nei servizi igienici o nei locali di ristoro.
3. Le rispettive strutture del Consiglio e della Giunta regionale, competenti in materia, provvedono all'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Art. 3

(Disposizioni per gli Enti locali)

1. I Comuni utilizzano i contributi regionali erogati ai sensi dell'articolo 4 per l'acquisto ed il posizionamento di idonei contenitori per la raccolta differenziata dei dispositivi di

2

protezione monouso presso i rispettivi uffici comunali nonché in prossimità dell'uscita dei luoghi del rispettivo territorio ove ritengono vi sia maggiore flusso di persone.

Art. 4
(Disposizioni attuative)

1. Con deliberazione, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce criteri e modalità di erogazione dei contributi ai Comuni, in considerazione della popolazione residente e delle specifiche esigenze di ciascun comune, eventualmente prevedendo modalità di compartecipazione alla spesa.
2. Il posizionamento e le caratteristiche dei contenitori per la raccolta differenziata dei dispositivi di protezione monouso, il prelievo dei rifiuti stessi ed il loro conferimento al Gestore avvengono in conformità alle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità ed alla normativa vigente in materia.

Art. 5
(Disposizioni attuative per la realizzazione di un impianto di riciclaggio dei dispositivi di protezione monouso)

1. Con deliberazione, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce criteri e modalità, anche attraverso la previsione di apposito contributo, per la realizzazione di un impianto pubblico per il riciclaggio dei dispositivi di protezione monouso, da ubicare presso un impianto pubblico di smaltimento dei rifiuti già esistente.

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri per l'anno 2020, quantificati in euro 100.000,00 per l'attuazione dell'articolo 4 ed in euro 100.000,00 per l'attuazione dell'articolo 5, si provvede con le risorse già allocate nell'ambito della Missione 09, Programma 08, Titolo 2, Capitolo 292210/3 "Fondo regionale interventi di prevenzione da inquinamento e risanamento ambientale" della parte spesa del Bilancio regionale 2020-2022, esercizio 2020.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 39/2 dell'1.12.2020, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 22/12/2020 15:58:21

AM/VT/cm

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 11/12/2020 12:24
Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022
TI Trust Technologies CA



LEGGE REGIONALE 22.12.2020, N. 41

Disciplina delle attività di tatuaggio, piercing e delle pratiche correlate



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 41

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 39/1 del 1.12.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2020 N. 41

Disciplina delle attività di tatuaggio, piercing e delle pratiche correlate

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:22/12/2020 16:03:53



Consiglio regionale

Disciplina delle attività di tatuaggio, piercing e delle pratiche correlate

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 32, comma 1, della Costituzione e nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana che possono essere collegati all'applicazione dei trattamenti oggetto della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina le attività di tatuaggio, piercing e le pratiche ad esse correlate, così come individuate nel Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:
 - a) per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi e qualsiasi altra tecnica finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti;
 - b) piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni o monili di diversa forma o fattura;
 - c) per dermopigmentazione o trucco permanente si intende un trattamento per risolvere problematiche di natura estetica inserendo granuli di pigmento di colore direttamente nel derma grazie a diverse tecniche che prevedono ricorso ad aghi molto sottili.
2. I profili professionali delle singole attività di operatore di piercing, operatore di tatuaggio e operatore dermopigmentista e di trucco permanente sono individuati in base al Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo.

Art. 3 (Piercing al lobo dell'orecchio)

1. Per l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio, i soggetti interessati all'esercizio dell'attività devono darne comunicazione preventiva al Comune e all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.
2. Il piercing al lobo dell'orecchio deve essere effettuato in locali o spazi attrezzati igienicamente idonei, con tecniche che garantiscano la sicurezza e la sterilità del procedimento.

Art. 4
(Divieti)

1. È vietato eseguire tatuaggi, piercing, dermopigmentazione e trucco permanente ai minori di anni diciotto senza il consenso informato obbligatorio reso personalmente da tutti i soggetti che su di essi esercitano la potestà genitoriale secondo le modalità previste dal regolamento regionale indicato all'articolo 5.
2. È comunque vietato eseguire dermopigmentazione, trucco permanente e tatuaggi ai minori di anni sedici e piercing ai minori di anni quattordici, fatto salvo il piercing al lobo dell'orecchio comunque autorizzato tramite consenso informato obbligatorio reso personalmente da tutti i soggetti che su di essi esercitano la potestà genitoriale.
3. È vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa ovvero per i tatuaggi artistici palpebra, bulbo oculare e mucose genitali e per i piercing palpebra.
4. È vietato procedere all'eliminazione di tatuaggi in strutture non sanitarie.
5. È vietato praticare tatuaggi e piercing sugli animali, fatta eccezione delle marche identificative.
6. I clienti hanno l'obbligo di sottoscrivere il consenso informato sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing o della dermopigmentazione.

Art. 5
(Competenze della Regione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono disciplinate:
 - a) le informazioni sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione di dermopigmentazione, tatuaggio o piercing, come previsto dal consenso informato obbligatorio di cui all'articolo, 4 comma 6;
 - b) i requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti alle attività di dermopigmentazione e trucco permanente, tatuaggio e piercing;
 - c) le modalità di preparazione, di utilizzo e di conservazione, nonché le cautele d'uso delle apparecchiature e dei pigmenti colorati utilizzabili;
 - d) i contenuti del consenso informato obbligatorio;
 - e) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti previsti all'articolo 9;
 - f) le modalità di adeguamento alle disposizioni, previste dalla presente legge, da parte di coloro che esercitano attività di dermopigmentazione e trucco permanente, tatuaggio e piercing;
 - g) le modalità per la definizione di un logo regionale da assegnare agli studi storici con almeno dieci anni di attività e gli ulteriori requisiti per l'attribuzione dello stesso;
 - h) le modalità di autorizzazione e svolgimento delle manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing;

3

- i) la regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante nei limiti e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce, per fini ricognitivi, l'elenco regionale degli operatori autorizzati disciplinandone le modalità di tenuta; l'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
3. Possono iscriversi nell'elenco di cui al comma 2 gli operatori che hanno i requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 1 che hanno presentato la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
4. Ai fini dell'istituzione ed implementazione dell'elenco i Comuni trasmettono annualmente i dati al Dipartimento competente della Giunta regionale.

Art. 6

(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento regionale di cui all'articolo 5.
2. Compete, in particolare, ai Comuni:
 - a) l'individuazione, nel rispetto della normativa statale vigente, delle specifiche modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista all'articolo 7, attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento regionale di cui all'articolo 5;
 - b) la vigilanza e il controllo ai sensi dell'articolo 11, fatta salva la competenza dell'ASL in materia di igiene e sanità pubblica;
 - c) l'irrogazione delle sanzioni previste all'articolo 12 e l'introito dei proventi che ne derivano.

Art. 7

(Esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e dai regolamenti indicati agli articoli 5 e 6. La SCIA è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune ove ha sede l'attività.
2. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica approvata con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tatuaggio, piercing o dermopigmentazione deve essere designato almeno un responsabile tecnico. Il responsabile tecnico può essere individuato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro o di un dipendente dell'impresa in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 9. In caso di designazione di più responsabili tecnici almeno uno di essi garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività.

4

4. Copia della SCIA è esposta nei luoghi destinati all'attività.
5. Chiunque esercita le attività di operatore di tatuaggio e operatore di piercing in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) si iscrive all'albo delle imprese artigiane della Camera di Commercio competente per territorio.
6. Per l'esercizio dell'attività è obbligatoria la formazione di cui all'articolo 9, nelle modalità individuate nel Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo.
7. Il SUAP trasmette la SCIA alla ASL competente per territorio ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste all'articolo 11.

Art. 8

(Affitto della Poltrona)

1. E' consentito al titolare dell'attività di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione, di affittare a terzi in possesso dei requisiti professionali, di cui alla presente legge, uno spazio di lavoro all'interno dei locali del proprio studio professionale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale vigente.
2. L'affitto della poltrona è sottoposto ad apposita SCIA da presentarsi nelle stesse modalità di cui all'articolo 7.

Art. 9

(Percorsi formativi)

1. I percorsi formativi e gli aggiornamenti obbligatori per gli operatori che esercitano l'attività di tatuaggio, piercing, dermopigmentazione e trucco permanente, anche in qualità di lavoratori dipendenti, sono predisposti nell'ambito della normativa sulla formazione professionale e in base alle competenze necessarie a ciascuna qualificazione professionale.
2. Nell'ambito del tirocinio l'attività di tutor, quale responsabile didattico-organizzativo come descritto all'articolo 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento), può essere svolta esclusivamente da professionisti che operano da almeno 5 anni nel settore.
3. I percorsi formativi indicati al comma 1 sono, in particolare, finalizzati all'acquisizione di adeguate conoscenze relativamente agli aspetti igienico sanitari, di prevenzione e di tecniche artistiche, nel rispetto della normativa vigente.
4. Coloro che sono operatori di tatuaggio e piercing partecipano periodicamente ad attività di aggiornamento sulle tecniche artistiche, i materiali, i rischi e su ogni altra peculiarità inerente la pratica dell'attività.

Art. 10

(Manifestazioni pubbliche)

1. Le manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing sono autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali, previa presentazione di relazione tecnica contenente il dettaglio

descrittivo di tutti gli ambienti, l'illustrazione dell'allestimento standard degli stand e di eventuali aree ludico-ricreative, il dettaglio delle attrezzature monouso per l'esecuzione di tatuaggi e piercing e la planimetria dettagliata di tutta l'area interessata dalla manifestazione e comunque in base a quanto stabilito dal regolamento ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettera h).

2. Nel corso delle manifestazioni di cui al presente articolo, devono essere garantite le condizioni di sicurezza igienico-sanitarie.
3. I servizi di igiene pubblica effettuano il controllo e la vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni medesime.

Art. 11 (Vigilanza e controllo)

1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dai regolamenti regionale e comunale indicati agli articoli 5 e 6, fatta salva la competenza della ASL in ordine al rispetto dei requisiti igienici e sanitari.
2. Nel caso di carenze dei requisiti igienici e sanitari, la ASL indica gli adeguamenti necessari fornendo un congruo termine per adempiere.
3. Qualora siano riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie la ASL propone al Comune di sospendere l'attività.
4. Il Comune sospende l'attività nei casi previsti al comma 3 e qualora vengano meno gli ulteriori requisiti di cui alla presente legge e ai regolamenti regionale e comunale di cui agli articoli 5 e 6, assicurando comunque il contraddittorio.
5. Nel caso di cui al comma 4, il Comune diffida gli interessati ad adeguarsi entro il termine e secondo le procedure stabilite, nel rispetto della normativa vigente, dai regolamenti regionale e comunale indicati agli articoli 5 e 6.
6. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, il Comune dispone la chiusura in caso di gravi carenze igienico-sanitarie e negli altri casi stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 6.

Art. 12 (Sanzioni)

1. Chiunque eserciti l'attività in assenza della segnalazione (SCIA) di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.
2. Chiunque eserciti l'attività senza aver effettuato i percorsi formativi e gli aggiornamenti, di cui all'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.
3. Chiunque eserciti l'attività senza il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento regionale indicato all'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.
4. Chiunque non rispetti i divieti di cui all'articolo 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 20.000,00.

6

5. Chiunque esercita l'attività senza che sia stato designato in ogni sede dell'impresa almeno un responsabile tecnico di cui all'articolo 7 comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
6. Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il Comune dispone la chiusura immediata dell'attività.
7. Gli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni sono i Comuni che ne introitano i relativi proventi, destinandoli anche alle attività di cui all'articolo 13.

Art. 13
(Campagne informative)

1. La Regione promuove, senza maggiori oneri a carico del proprio bilancio, specifiche campagne informative con il coinvolgimento delle rappresentanze dei tatuatori e piercer, rivolte in particolare ai giovani, sui rischi connessi alle pratiche non corrette di tatuaggio e piercing e contro l'abusivismo.
2. La Regione sostiene, senza maggiori oneri a carico del proprio bilancio, la promozione di attività di alta formazione nell'ambito del tatuaggio artistico.

Art. 14
(Norme transitorie e finali)

1. I Comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento regionale indicato all'articolo 5, entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale medesimo.
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano attività di tatuaggio e piercing, ivi compresi i lavoratori dipendenti, sono tenuti a partecipare obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 9, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel regolamento regionale di cui all'articolo 5, fermi restando gli adeguamenti ai requisiti previsti dal regolamento regionale da effettuarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 15
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 39/1 dell'1.12.2020, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

AM/VT/cm

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:22/12/2020 16:04:23

Firmato da:
Roberto Santangelo
Codice fiscale: TRUIT-GRTR-RT01E11A345H
Ruolo: Consigliere
Valido da: 03-03-2020 12:35:04 a: 03-03-2023 12:35:04
Certificato emesso da: TI Trust Technologies CA, Telecom Italia Trust Technologies S.r.l., IT
Riferimento temporale SigningTime: 15-12-2020 11:35:56
Approvo il documento



Consiglio Regionale

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON VERBALE N. 39/1 DEL 1° DICEMBRE 2020 "Disciplina delle attività di tatuaggio, piercing e delle pratiche correlate" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità; l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/mem_i Leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità; fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihtmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità; fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 262

Approvazione del testo del Codice civile.

Art. 5

(Norme corporative)

Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive.

LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 443

Legge-quadro per l'artigianato.

Art. 2

(Imprenditore artigiano)

E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualita' di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilita' con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono escluse limitazioni alla liberta' di accesso del singolo imprenditore all'attivita' artigiana e di esercizio della sua professione.

Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attivita' che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilita' a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

Art. 3

(Definizione di impresa artigiana)

E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attivita' di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivita' agricole e le attivita' di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, e' costituita ed esercitata in forma di societa', anche cooperativa, escluse le societa' per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

- a) e' costituita ed esercitata in forma di societa' a responsabilita' limitata con unico socio sempreche' il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra societa' a responsabilita' limitata o socio di una societa' in accomandita semplice;
- b) e' costituita ed esercitata in forma di societa' in accomandita semplice, sempreche' ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una societa' a responsabilita' limitata o socio di altra societa' in accomandita semplice.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarita' delle societa' di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.

L'impresa artigiana puo' svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano puo' essere titolare di una sola impresa artigiana.

Art. 4

(Limiti dimensionali)

L'impresa artigiana puo' essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

- a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 22 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti;
- b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 12 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti;
- c) per l'impresa che svolge la propria attivita' nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 40 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
- d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
- e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 14 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

- 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
- 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- 3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui

all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attivita' di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

- 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- 5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
- 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 19

(Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
- 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. [COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104].
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
- 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
- 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

DECRETO MINISTERIALE 25 MARZO 1998, N. 142

Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

Art. 4

Tutorato e modalita' esecutive)

1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didatticoorganizzativo delle attivita'; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che puo' riguardare piu' tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
 - a) obiettivi e modalita' di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
 - b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
 - c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;
 - d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - e) il settore aziendale di inserimento.
3. L'esperienza puo' svolgersi in piu' settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralita' di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E' ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.
5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.

Valerio Taddei
Firmato digitalmente da Valerio Taddei
Data: 2020.12.21 11:59:47 +01'00'



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it